



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 2 - AUTORIZZAZIONI ED ACCREDITAMENTI**

Assunto il 07/08/2025

Numero Registro Dipartimento 1454

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11723 DEL 07/08/2025

Oggetto: LABORATORIO ANALISI CLINICHE L. LEPORACE SRL, CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI COSENZA (CS), VIA BRENTA N. 24, P. IVA 02262180787 – DECADENZA DALL'AUTORIZZAZIONE SANITARIA ALL'ESERCIZIO PER LABORATORIO GENERALE DI BASE CON SETTORI SPECIALIZZATI IN CHIMICA CLINICA, TOSSICOLOGIA, SIEROIMMUNOLOGIA E MICROBIOLOGIA.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” ed in particolare l’articolo 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R. 206 del 15 dicembre 2000;
- D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572, recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale- approvazione modifiche del regolamento regionale n.12/2022 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572 e successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con cui è stato conferito al Dott. Tommaso CALABRO’- Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria- l’incarico di Dirigente generale *ad interim* del Dipartimento “Salute e Welfare” nelle more dell’espletamento delle procedure di legge per l’individuazione del Dirigente titolare, per la durata, ai sensi dell’art. 10 del RR n. 11 /2021 e ss.mm.ii, di anni uno, salva l’estinzione anticipata per effetto della nomina del titolare;
- il D.D.G. nr. 15682 del 08/11/2024 con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai settori/UOA del Dipartimento Salute e Welfare;
- il D.D.G. n. 15985 del 14/11/2024- D.D.G. n. 15682 del 08/11/2204 integrazione, modifica e riapprovazione dell’Allegato 2)”, che modifica ed integra il DDG n. 15682 del 08/11/2024- Attuazione della D.G.R. del 24 ottobre 2024, n. 572: provvedimento di micro organizzazione relativo ai settori/UOA del Dipartimento Salute e Welfare;
- il D.D.G. n. 9451 del 04/07/2023, avente ad oggetto: “Conferimento dell’incarico di direzione del Settore n. 2 Autorizzazioni e Accreditamenti del Dipartimento Salute e *Welfare* alla Dott.ssa Rosalba Barone”;

- la nota prot. n. 56491 del 29/01/2024 con la quale è stata nominata, dal Dirigente del Settore, Responsabile del procedimento il Funzionario E.Q., Avv. Monika Scarpino, ai sensi dell'art. 4, comma 2, L.R. n. 19/2001;

VISTI, altresì:

-la legge n. 241/90: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

- il D.Lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro Organismi;

-l'art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ii.;

-la Legge regionale 10 aprile 1995, n.11 concernente: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali" che prevede all'art. 2 comma "La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato" e all'art. 5 che "[...] gli atti e i provvedimenti per i quali sono dovute le tasse sulle concessioni regionali sono inefficaci fino a quando non venga integralmente corrisposta la relativa tassa";

-la Legge Regionale n. 24 del 18 luglio 2008 recante "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali e controlli delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private";

-il Regolamento regionale attuativo della Legge Regionale n. 24/2008 approvato con D.C.A. n. 81/2016;

-il D.C.A. n.145 del 15 dicembre 2020, con il quale si attribuisce al Dirigente Generale del Dipartimento Salute e *Welfare* il compito di adottare i decreti dirigenziali di autorizzazione sanitaria all'esercizio ai sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 24/2008, nonché le volture delle autorizzazioni all'esercizio a seguito di cessione;

- il D.C.A. n. 38 del 30 dicembre 2020 recante: “Rilascio delle autorizzazioni sanitarie alla realizzazione da parte dei Comuni e valutazione della compatibilità con la programmazione regionale ai sensi dell’art. 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e ss. mm. ii. – Procedure.”;
- la legge regionale 24/02/2023, n. 8, art. 12 “Tariffe per l’autorizzazione e l’accreditamento nel Servizio sanitario regionale”;

PREMESSO CHE:

- con DPGR n. 1 del 2011, il “Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl”, con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Brenta n. 24, P. Iva 01262180787, è stato accreditato per Laboratorio generale di base con settori specializzati in chimica clinica, tossicologia, sieroimmunologia e microbiologia;
- con pec del 16/02/2023, acquisita al prot. n. 75084 del 17/02/2023 Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl ha comunicato la sospensione di attività per trasferimento locali in un’altra sede;
- con nota prot. n. 92173 del 12/02/2025 la predetta struttura ha avanzato istanza di trasferimento di sede all’interno dello stesso comune da via Brenta n. 24 a via Ludovico Ariosto n. 25-26-27;
- con nota prot. n. 94273 del 13/02/2025, lo scrivente settore ha avviato la procedura presso la competente Commissione dell’ASP di Cosenza, ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il trasferimento di sede;
- in data 12/05/2025 Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl ha comunicato la necessità di ottenere un ulteriore periodo di sospensione dell’attività, richiedendo termine di almeno 40 giorni, motivando con l’esigenza di adeguarsi alle prescrizioni segnalate dalla Commissione di verifica dell’ASP di Cosenza, che ha rilevato, in data 13/03/2025, criticità strutturali non sanate nei 60 giorni concessi dalla predetta Commissione;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della lettera f) dell'art. 6, co. 1, l. r. n. 24/2008, il legale rappresentante della struttura è tenuto a comunicare tempestivamente al Dipartimento Salute e Welfare: “la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno”;

ATTESO CHE, alla data odierna è scaduto il termine dei due anni dalla data di sospensione dell'attività, il legale rappresentante del Laboratorio non ha comunicato allo scrivente Dipartimento la ripresa dell'attività, come previsto dalla lettera g) dell'art. 6, comma 1, l.r.n. 24/2008, anzi ha manifestato l'esigenza di ottenere un ulteriore periodo di proroga per ultimare i lavori di ristrutturazione della nuova sede operativa, sita in Cosenza alla via Ludovico Ariosto n. 25-26-27;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 332122 del 14/05/2025 è stato comunicato l'avvio del procedimento di decadenza dall'autorizzazione sanitaria all'esercizio del Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Brenta n. 24, P. Iva 01262180787;

PRESO ATTO che “Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl” non ha presentato osservazioni in merito entro il termine previsto;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla decadenza dall'autorizzazione per laboratorio generale di base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Sieroimmunologia e Microbiologia nei confronti di “Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl”, con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Brenta n. 24, P. Iva 01262180787;

VISTO il Decreto Legge 10 novembre 2020 n.150, recante “Misure urgenti per il rilancio del Servizio Sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi”, convertito con modificazioni nella Legge 30 dicembre 2020, n.181;

DATO ATTO che, il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

PRECISATO che, relativamente al presente decreto, non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e al P.TP.C.T. vigente;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, individuato con nota n. 56491 del 29/01/2024, che attesta la regolarità amministrativa, nonché la correttezza e la legittimità dell'istruttoria svolta per il presente provvedimento;

D E C R E T A

DI DICHIARARE LA DECADENZA dall'autorizzazione sanitaria all'esercizio per laboratorio generale di base con settori specializzati in Chimica Clinica, Tossicologia, Sieroimmunologia e Microbiologia nei confronti di "Laboratorio Analisi Cliniche Luigi Leporace Srl", con sede legale nel comune di Cosenza (CS), via Brenta n. 24, P. Iva 01262180787, in quanto alla data odierna è scaduto il termine dei due anni dalla data di sospensione dell'attività ed il legale rappresentante del Laboratorio non ha comunicato allo scrivente Dipartimento la ripresa dell'attività, come previsto dalla lettera g) dell'art. 6, comma 1, l.r.n. 24/2008;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai soggetti interessati a cura del Settore n. 2 del Dipartimento Salute e *Welfare*, nonché:

- al Commissario *ad Acta* per il Piano di Rientro;
- Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria- Azienda Zero;
- al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;

-DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

-DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 8 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

-avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Monika Scarpino
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSALBA BARONE
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabrò
(con firma digitale)